Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 181 del 3 agosto 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 129

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 17 luglio 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 17 luglio 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui al citato art. 16 della legge n. 168/1989;

Visto il verbale del 14 luglio 1995 con il quale il senato accademico integrato ha approvato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Vista la nota rettorale n. 1229 del 31 luglio 1995 con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto medesimo per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale in data 8 novembre 1995 con il quale è stato chiesto il riesame di alcune norme dello statuto per vizi di legittimità e di merito;

Vista la nota rettorale del 26 febbraio 1996 contenente deduzioni al decreto ministeriale dell'8 novembre 1995 circa i rilievi nello statuto;

Vista la nota prot. n. 491 del 18 marzo 1996 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in risposta alle deduzioni ed ai chiarimenti forniti;

Preso atto che il senato accademico integrato nelle sedute del 29 maggio e del 10 giugno 1996 ha proceduto all'esame dei rilievi ministeriali, non contenuti nella nota di cui ai chiarimenti accolti, e che ha deliberato di conformarsi agli stessi e di esprimere opposizione a due rilievi di merito con le prescritte maggioranze di voti favorevoli, modificando ed integrando conseguentemente il testo di statuto già approvato nella seduta del 14 luglio 1995;

Ritenuto che sia stato, pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Palermo il cui testo è allegato al presente decreto del quale fa parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 17 luglio 1996

Il rettore: GULLOTTI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. **NATURA E FINALITÀ**

1. L'Università degli Studi di Palermo, di seguito denominata Università, e una istituzione pubblica avente come finalità inscindibili l'istruzione e la formazione universitaria, la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'Università ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3. L'Università afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico economico.

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università si dota di strutture didattiche, di ricerca e di servizio, e si avvale di mezzi finanziari e di beni strumentali di provenienza pubblica e privata.

5. L'accesso all'Università è libero e garantito per tutti coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.

Art 2. **TITOLI DI STUDIO**

1. L'Università rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge.

Art. 3. **DIDATTICA E RICERCA SCIENTIFICA**

1. L'Università promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo compatibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.

2. L'Università, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca scientifica, adotta forme di programmazione, pubblicizzazione e valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta nelle proprie strutture, anche al fine di assicurare efficienza, responsabilità e verifica delle competenze.

3. L'Università, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, assicura ai docenti (professori, ricercatori, assistenti R.E., professori incaricati stabilizzati), l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri nazionali e internazionali.

Art. 4. **DIRITTO ALLO STUDIO**

1. L'Università assume ogni iniziativa per assicurare le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio e il Regolamento generale di Ateneo ne promuove le norme di attuazione, in accordo con le disposizioni normative vigenti.

2. L'Università realizza la formazione, anche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

Art. 5. **ATTIVITA DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. L'attività amministrativa e di gestione dell'Università si conforma ai seguenti principi e criteri:

a) programmazione e controllo dei risultati della gestione;
b) efficienza e semplicità delle procedure;
c) economicità delle scelte di gestione;
d) definizione delle responsabilità individuali e verifiche periodiche delle competenze, dell'efficienza e delle compatibilità;
e) pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni.

2. In particolare il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'attività svolta, mediante indicatori, atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro realizzazione e i risultati raggiunti. Deve essere anche reso esplicito il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di cui al successivo punto 5.

3. I risultati del controllo di gestione formano oggetto di valutazione nelle decisioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini di ripartizione delle risorse.

4. Sono riservati ai Dirigenti e, nei casi previsti, ai responsabili di struttura, i compiti di amministrazione e di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Università e delle strutture didattiche e scientifiche.

5. Con apposito Regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento, l'accesso ai documenti amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione degli atti amministrativi.

Art. 6. **FONTI DI FINANZIAMENTO**

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali conseguenti a lasciti, donazioni, sfruttamento industriale di brevetti, di scoperte conseguite nell'Università.

3. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Art. 7. **RAPPORTI E CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI**

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio, stabilire rapporti con Enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi

2. L'Università può svolgere attività di formazione, ricerca, consulenza e servizi, anche di assistenza sanitaria, regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati.

3. La stipula di un contratto, di una convenzione o la costituzione di un consorzio è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) gli scopi da perseguire siano congrui alle finalità istituzionali dell'Università;
b) l'oggetto del contratto della convenzione o del consorzio sia tale da contribuire allo sviluppo ed al potenziamento dell'Università ed al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica e sociale del territorio;

c) sia stata verificata l'esistenza nell'Università di una o più strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;
d) i contratti, le convenzioni o i consorzi siano approvati dagli organi collegiali delle strutture interessate;
e) lo sviluppo del contratto, della convenzione o delle attività consortili consente di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione delle capacità professionali degli addetti alla/e struttura/e.

4. L'Università promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri Enti e Istituzioni universitarie e non, pubbliche o private, siano esse italiane o estere.

5. Le azioni per attuare tali finalità sono regolate da protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.

Art. 8 **DIRITTO ALL'INFORMAZIONE**

1. L'Università riconosce nel diritto alla informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.

2. L'Università cura una pubblicazione periodica per informare su tutto ciò che riguarda la sua attività, il suo funzionamento, le relazioni esterne e le deliberazioni dei suoi organi di governo.

Art. 9 **REGOLAMENTI**

1. L'Università utilizza lo strumento dei Regolamenti per dare piena attuazione alle Disposizioni del presente Statuto e realizzarne le finalità.

PARTE II

ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITA

CAPO I. ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA

Art. 10 **ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA**

1. Sono organi di governo dell'Università il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Rettore.

2. I verbali delle sedute degli organi collegiali di governo redatti sulla base della registrazione del dibattito sono pubblici e saranno resi disponibili tempestivamente per la consultazione ai sensi della legge 241/90. I dispositivi delle delibere, al pari degli ordini del giorno, saranno affissi all'albo dell'Ateneo.

Art. 11. **NORME GENERALI RIGUARDANTI LA ELEGGIBILITÀ NEGLI ORGANI DI GOVERNO E NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA**

1. Per i docenti, condizione necessaria per accedere alle cariche elettive è di avere optato per il regime a tempo pieno e di avere maturato un'anzianità di servizio nel ruolo docente di almeno tre anni.

2. Non sono immediatamente neleggibili coloro i quali abbiano gia ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi.

3. Con l'entrata in vigore dello Statuto tutte le cariche elettive che prevedono variazioni dell'elettorato attivo o passivo devono essere rinnovate.

4. Le candidature alle cariche elettive devono essere avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale.

5. Nel rispetto della libertà di opinioni e di associazione di tutti coloro che operano nell'Università, non possono accedere a cariche elettive gli appartenenti ad associazioni segrete, non manifeste e/o vietate dalla legge. Ove ciò si verifichi ne consegue l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali per ricoprire il posto resosi vacante.

6. Per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali, qualora un membro elettivo si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive, o comunque nell'arco di un anno accademico registri più del 50% di assenze, si procederà alla sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di un primo dei non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

7. Le rappresentanze delle categorie nei diversi organi previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da eleggere.

8. Le cariche elettive non sono cumulabili ad eccezione dell'elezione al Senato Accademico Rimane in ogni caso esclusa la cumulabilità delle cariche di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

9. Le cariche di Pro-Rettore vicario e di delegato del Rettore non sono cumulabili con cariche elettive

Art. 12 **SENATO ACCADEMICO**

1. Il Senato Accademico è l'organo al quale sono affidate le attività di indirizzo, di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca
dei docenti e dei diritti degli studenti. Esercita tutti i compiti che la legge o il presente Statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi;

b) coordina l'attività scientifica e didattica dell'Ateneo;

c) approva l'adesione dell'Ateneo a Centri e Consorzi interuniversitari;

d) elabora ed approva il Regolamento generale di Ateneo;

e) formula i piani di sviluppo dell'Ateneo, sulla base delle richieste e delle indicazioni espresse dalle Facoltà e dai Dipartimenti;

f) istituisce, attiva e disattiva i Dipartimenti le Strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

g) delibera in secondo grado le richieste di afferenza ai dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;

h) formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di verifica attività del personale docente e tecnico-amministrativo;

i) valuta la relazione annuale del Direttore Amministrativo in ordine alla gestione del personale tecnico-amministrativo esprimendo su di essa parere obbligatorio da trasmettere al Consigli di Amministrazione.

l) nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Bilancio assegna alle Facoltà i posti di personale docente e propone al Consiglio di Amministrazione la destinazione alle Facoltà, ai Dipartimento,
alle Strutture Didattiche e di Specializzazione dei posti di personale tecnico-amministrativo e le
risorse finanziarie che pervengono all'Ateneo;

m) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche dei fondi previsti in bilancio per il
finanziamento della ricerca e sentite le commissioni scientifiche consultive, propone al Consiglio
di Amministrazione i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca;

n) approva le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca elaborate sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate, che il Rettore presenta al M.U.R.S.T.;

o) sentite le Facoltà, i Dipartimenti, e le strutture decentrate e di servizio, formula il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

p) dà parere sul regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

q) elabora il programma di sviluppo dell'Ateneo, in base al quale il Consiglio di Amministrazione
formula il bilancio;

r) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti, ed in particolare approva le modifiche allo Statuto dell'Ateneo con le modalità stabilite dallo Statuto medesimo.

3. Il Senato Accademico e convocato dal Rettore in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno accademico nonché in seduta straordinaria, su iniziativa del Rettore stesso, ovvero qualora ne avanzi motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti

4. Il Senato accademico è composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) il Pro-Rettore;
c) il Direttore Amministrativo, con voto consuntivo, con funzione di Segretario verbalizzante o, in
caso di sua assenza o impedimento, il funzionario più alto in grado;
d) un rappresentante per ciascuna Facoltà eletto dal rispettivo Consiglio;
e) tre rappresentanti dei docenti per ciascuno dei settori culturali derivanti dal raggruppamento delle aree scientifico-disciplinari elencati nella tabella A allegata. I rappresentanti di ogni settore
vengono eletti da i docenti dei rispettivi settori. Gli eletti non possono essere tutti e tre della stessa fascia;
f) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero di otto eletti dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
g) rappresentanti degli studenti in numero di otto eletti dagli studenti dell'Ateneo.

5. Il Senato Accademico dura in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in ogni caso dopo aver conseguito il titolo di studio.

Art. 13. **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (C.d. A.)**

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria economica-patrimoniale dell'Ateneo, sulla base delle linee programmatiche di sviluppo formulate dal Senato Accademico, fatte salve le autonomie dei Dipartimenti e delle altre Strutture decentrate.

2. In particolare, il C.d.A. esercita le seguenti attribuzioni:
a) sentito il Senato Accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attività e di sviluppo dell'Ateneo, approva il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;
b) Elabora ed approva il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, previo parere del Senato Accademico;
c) approva il piano di sviluppo edilizio formulato dal Senato Accademico, prende le iniziative per
la sua esecuzione, vigila sulla gestione dello stesso e sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
d) vigila sulla gestione del personale tecnico-amministrativo;
e) approva i contratti e le convenzioni che non rientrino nelle competenze dei Dipartimenti e delle
altre strutture decentrate nel rispetto di quanto previsto all'art. 7;
f) esprime parere sui Regolamenti dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate;
g) promuove attività culturali, sportive, ricreative e di orientamento mediante l'istituzione di servizi
e strutture collettive anche in collaborazione con altre Istituzioni pubbliche e/o private e avvalendosi altresì di associazioni e cooperative studentesche.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) il Direttore Amministrativo anche con funzioni di Segretario verbalizzante;
c) nove rappresentanti dei docenti (tre per fascia);
d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) tre rappresentanti degli studenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Art 14 **IL RETTORE**

1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Università.

2. Il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, dispone la pubblicazione dei verbali delle rispettive sedute entro il 15° giorno successiva a ciascuna seduta;

b) promulga lo Statuto e i Regolamenti approvati dai rispettivi organi competenti;

c) esercita l'autorità disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

d) stipula gli accordi di cooperazione (interuniversitari e internazionali), i contratti e le convenzioni,
tranne quelli di competenza delle strutture decentrate;

e) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università;

f) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ivi comprese quelle
riguardanti lo stato giuridico del personale docente,

g) presenta al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica le relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti;

i) Il Rettore dura in carica tre anni.

3. Il Rettore è eletto tra i docenti dell'Ateneo con una anzianità nei ruoli della docenza di almeno cinque anni, che, all'atto della candidatura siano Professori ordinari e abbiano depositato presso l'Ufficio elettorale dell'Università, la propria candidatura.

4. La candidatura deve essere accompagnata da:

a) un documento programmatico;

b) il nome del Pro-Rettore Vicario;

c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in un numero non inferiore a cento.

5. La candidatura del Rettore va presentata entro il termine non differibile di dieci gg. dalla data di indizione delle elezioni, che dovrà precedere di almeno 80 gg. la data della prima votazione

6. Votano per l'elezione del Rettore i docenti e i rappresentanti degli studenti nel S.A., nel C.d.A e nei C.d.F., i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura del 10‰ dell'intero organico in servizio, eletti in collegi separati coincidenti con le Facoltà e le sedi centralizzate (Sede Centrale, Segreteria, Uffici Tecnici e Servizi centralizzati).

7. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il piu anziano di nomina nel ruolo di professore di I° fascia e a parità di nomina nel ruolo il più anziano di età.

CAPO II. STRUTTURE DIDATTICHE E° DI RICERCA E ORGANI RELATIVI

Art. 15. **STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA**

1. Sono strutture didattiche dell'Università le Facoltà, i Corsi di Laurea, i Corsi di Diploma, le Scuole di Specializzazione, i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di Dottorato di Ricerca.

2. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti ed i Centri Interdipartimentali.

Art 16 **FACOLTA'**

1. Nelle Facoltà sono istituiti i Consigli di Corso di Laurea e/o di Diploma e/o di Scuole di Specializzazione.

2. Laddove esistano più Corsi di Laurea, la Facoltà ne coordina le attività didattiche comuni.

Art. 17. **CONSIGLI DI FACOLTA' (C. d. F.)**

1. Il Consiglio di Facoltà è l'organo di governo della Facoltà.

2. Il Consiglio di Facoltà è presieduto dal Preside che lo convoca con modalità definite dal regolamento di Facoltà.

3. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

a) La presentazione al Senato Accademico dei piani di sviluppo elaborati dalle strutture didattiche
ad esso afferenti;

b) l'elaborazione e la modifica per l'approvazione da parte del S.A. delle norme statutarie riguardanti la Facoltà e i corsi di studio ad esso afferenti in un quadro di validità nazionale degli
ordinamenti e nel rispetto dei principi generali dello Statuto di Ateneo;

c) La richiesta di nuovi posti in organico di docenti previo parere dei Dipartimenti, dei Consigli di
Corso di Laurea e dei Consigli di Corso di Studi;

d) il coordinamento dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento della didattica in collegamento con le attività dei Dipartimenti;

e) la ripartizione dei fondi destinati alla didattica;

f) il reclutamento dei professori e dei ricercatori su proposta dei Consigli di Dipartimento e dei C C.S.;

g) la deliberazione dell'afferenza dei docenti al C.C.S.;

h) il controllo in modo effettivo del regolare ed efficace svolgimento dell'attività didattica;

i) la gestione delle Biblioteche centrali di Facoltà secondo apposito regolamento emanato dallo
stesso Consiglio nel rispetto della legislazione vigente;

l) il procedere, annualmente, alla programmazione didattica e alla approvazione del manifesto degli studi;

m) l elaborazione e l'approvazione del regolamento di Facoltà;

n) ogni altra attività prevista dalla legge o dagli ordinamenti universitari nazionali, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti

4. Il Consiglio di Facoltà delega, con apposita deliberazione, ai C.C.S., quei poteri che ritiene opportuno conferire in base alle effettive necessità di snellimento e di maggior efficacia delle sue attività, evitando sovrapposizioni di organismi e compiti.

5. Sono comunque, in ogni caso, di pertinenza dei C. d. F., i compiti di cui al punto a), d), e), f).

6. Per quanto riguarda i restanti punti, il C. d. F., potrà delegarli o meno a seconda che essi riguardino un solo C. C. S. o più di uno. Nel secondo caso esso è tenuto a deliberare dopo avere sentito i pareri dei C. C. S. interessati. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di parere ai C. C. S., il C. d. F. può deliberare anche in loro assenza.

7. Il Consiglio di Facoltà elegge il Preside e la Giunta di Presidenza la cui composizione e compiti ed essa demandabili sono definiti dal regolamento di Facoltà.

8. Il Consiglio di Facoltà è composto da:

a) il Preside che lo presiede e lo convoca con modalità definite dal regolamento di Facoltà;

b) i docenti della Facoltà;

c) una rappresentanza di studenti pari al 20% dei componenti di diritto; gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti;

d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della stessa Facoltà.

9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni e i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di titolo.

10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto e limitata agli appartenenti a queste categorie, mentre la partecipazione alla discussione è estesa a tutti gli appartenenti al Consiglio di Facoltà.

Art. 18. **PRESIDE DI FACOLTA'**

1. Il Preside è responsabile della gestione della Facoltà e la rappresenta nei rapporti con l'esterno

2. Egli convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni;

3. In particolare, spetta al Preside:

a) coordinare l'attività dei singoli C.d.L., sovrintendendo al regolare svolgimento di tutte le attività
didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà ed esercitando, d'intesa con i presidenti
dei C.C.S. ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo;

b) rappresenta il Consiglio di Facolta nei rapporti con l'esterno;

c) dura in carica tre anni.

4. L'elettorato attivo per l'elezione del Preside è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Facoltà.

5. Il Preside è eletto trai professori ordinari della Facoltà.

Art. 19 **CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO (C. C. S.)**

1. I Consigli di Corso di Studio sono.

a) Consigli di Corso di Laurea·

b) Consigli di Diploma Universitario;

c) Consigli di Corso di Diploma di Specializzazione.

2. I Consigli di Corso di Studio hanno il compito di.

a) coordinare, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti, le attività di insegnamento e di studio,

b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attività didattica del corso;

c) coordinare i programmi dei corsi;

d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;

e) costituire le commissioni di esame per i corsi e per i corsi e per le lauree;

f) proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento didattico
afferenti al Corso di Studi e le relative modalità di copertura;
g) proporre al C.d. F: l'utilizzazione dei posti;
h) assegnare i compiti didattici ai docenti afferenti al C.C.S. nel rispetto della libertà di insegnamento;
i) formulare al S A. le richieste di professori a contratto;
l) formulare al C. d. F. indicazioni e richieste di posti di personale docente da inserire nel piano triennale;
m) formulare ed approvare il regolamento organizzativo del C. C. S.;
n) eleggere una giunta di Presidenza la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal Regolamento;
o) eleggere il Presidente;
p) approvare il proprio manifesto degli studi;
q) elaborare gli emendamenti del piano triennale di sviluppo da presentare al Senato Accademico
tramite la Facoltà;
r) formulare indicazioni e richieste da inserire nel piano di sviluppo della Facoltà.

3. I Consigli di Corso di Studio hanno l'obbligo di elaborare ed applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del calendario accademico e dell'impegno orario di ciascun docente.

4. Ciascun Consiglio di Corso di Studio dovrà istituire un Osservatorio Permanente della Didattica, composto pariteticamente da docenti sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con il compito di verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal regolamento didattico d'Ateneo e dal calendario didattico.

5 E' fatto obbligo che il Regolamento generale di Ateneo preveda l'esercizio del diritto a ricorrere nei riguardi del mancato rispetto da parte dei docenti per quanto attiene agli impegni didattici programmatici

6. Per ottimizzare il rapporto docente-studente, i corsi che implicano attività sia teoriche, sia teorico-pratiche devono prevedere non più di 150 studenti e, comunque il numero di studenti per ciascun corso non può superare il numero 250.

7. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da:
a) i docenti del C. C. S.;
b) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei membri di diritto; in ogni caso la rappresentanza non deve essere inferiore a due studenti per anno di corso e non deve superare
le 50 unità

Art 20 **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO**

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio:
a) presiede il C C S e lo convoca con modalità previste dal Regolamento;
b) rappresenta il C. C. S nei rapporti con l'esterno,
c) resta in carica tre anni
d) è eletto da tutti i componenti del C. C. S.

2. Ai fini dell'elezione del Presidente del C. C. S. l'elettorato passivo è costituito dai docenti del C. C S

3. Il Presidente del C C. S è eletto tra i docenti del C. C. S come specificato all'Art. 19, comma 7 del presente statuto

Art. 21. **DIPARTIMENTO**

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più Facoltà.

2. Al Dipartimento è attribuita piena autonomia finanziaria, contabile amministrativa e di spesa. Al Dipartimento possono altresì essere devolute le attribuzioni amministrative, finanziarie e contabili di altre strutture didattiche, scientifiche o di servizio considerate dal Senato Accademico afferenti ad esso esclusivamente a tali fini.

3. I Dipartimenti promuovono, coordinano, verificano e pubblicizzano le attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente, e concorrono alle attività didattiche secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dalle leggi vigenti. Essi organizzano le strutture di ricerca.

4. Le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università si svolgono nell'ambito dei Dipartimenti.

5. La costituzione di un Dipartimento è deliberata, anche su iniziativa dei docenti interessati, dal Senato Accademico che indica la data di attivazione sentito il Consiglio di Amministrazione, in relazione alla disponibilità di risorse, locali e personale. La medesima procedura è adottata per eventuali successive modifiche.

6. Ciascun docente afferisce, secondo la propria scelta, ad uno dei Dipartimenti dell'Ateneo nel quale egli svolge, anche in collaborazione con altri, la propria attività di ricerca; il non esercizio del diritto di opzione comporta l'assegnazione di ufficio da parte del Senato Accademico.

7. Al Dipartimento e assegnato il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario, ausiliario, per le attività di ricerca e di didattica ad esso connesse.

8. La disattivazione dei Dipartimenti gia costituiti viene deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento, approvata da due terzi degli aventi diritto, ovvero quando il numero dei docenti si riduce ad un terzo rispetto a quello dei docenti all'atto della costituzione.

9. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio;

b) la Giunta;

c) il Direttore.

10) A ciascuna delle sezioni in cui è eventualmente articolato il Dipartimento (o strutture assimilabili) sono assicurate le fondamentali garanzie di autonomia e la piena dignità di ricerca.

Art. 22. **CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo, di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Pertanto il Consiglio di Dipartimento:

a) elabora ed approva un regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;

b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per la
utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

c) detta i criteri generali per l'impiego del personale assegnato al Dipartimento;

d) adotta le iniziative necessarie per concorrere con le varie strutture didattiche alle relative attività;
e) approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione di accompagnamento;
f) approva le domande di opzione al Dipartimento;
g) approva le richieste di finanziamento ed i bilanci preventivi annuali e pluriennali previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università;
h) determina il fondo a disposizione del Segretario Amministrativo per le spese in economato, ai
sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università;
i) delibera l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché
l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del Direttore;
l) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza;
m) approva quanto predisposto dalla Giunta di Dipartimento;
n) inoltra al Senato Accademico le richieste relative ai piani di sviluppo;
o) esprime pareri in ordine alle chiamate e ai trasferimenti dei docenti ed al conferimento di supplenze e di affidamenti da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento;
p) esprime parere in ordine alle modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo limitatamente alle
discipline di propria pertinenza;
q) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente Statuto, dalla legge, dai
Regolamenti di Ateneo e dal regolamento interno.

3. Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti o) e p) del comma 2 i soli docenti.

4. Il Consiglio di Dipartimento è composta da:
a) il Direttore che lo convoca e lo presiede, e da tutti i docenti afferenti al Dipartimento;
b) il Segretario Amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
c) una rappresentanza degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca (uno per ciclo);
d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura del 10% dei docenti.

Art. 23 **GIUNTA DI DIPARTIMENTO**

1. La Giunta:
a) dispone, per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università, l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti attrezzature
ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;
b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-
amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Senato Accademico;
c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al conto consuntivo,
e) elabora i bilanci consuntivi e preventivi del Dipartimento da sottoporre al C. d. D.

2. La Giunta è composta da:

a) Il Direttore che la convoca e la presiede dal Segretario Amministrativo con la funzione di segretario verbalizzante;

b) e da almeno sei docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 24. **DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;

b) dà esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;

c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile;

d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;

e) presenta al Consiglio di Dipartimento i bilanci predisposti dalla Giunta corredati dalle relative relazioni tecniche;

f) designa il proprio sostituto fra i membri della Giunta.

2. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti del Dipartimento stesso.

Art. 25. **CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA (C.I.R.)**

1. I Centri interdipartimentali di ricerca sono finalizzati alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di docenti appartenenti a Dipartimenti diversi.

2. I C.I.R. sono costituiti con delibera del S.A., sentiti i Dipartimenti interessati.

3. Le modalità per la costituzione dei C.I.R. devono essere contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

PARTE TERZA

ATTIVITA DIDATTICA E DI RICERCA

CAPO I. ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 26. **LIBERTA DI INSEGNAMENTO**

1. Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento.
Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle delibere dei Consigli di Corso di Studio per quanto concerne il coordinamento dei programmi.

2. Il professore di ruolo, che, nell'ambito del suo corso di insegnamento, non abbia l'opportunità di realizzare il proprio impegno orario, dovrà avere affidato lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive, incluse le attività relative ai Corsi di Diploma e di Scuola di Specializzazione, o lo svolgimento di corsi di recupero o di corsi serali o di corsi intensivi.

3. Ciascun Consiglio di Corso di Studio dovrà istituire l'Osservatorio Permanente della Didattica di cui all'art. 19, composto pariteticamente da docenti e da studenti, con il compito di verificare e relazionare annualmente sull'andamento dell'attività didattica.

Art. 27. **DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI**

1. I docenti adempiono, nei Corsi di Laurea, di Diploma di Laurea, di Diploma di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca, ai rispettivi compiti didattici previsti dalla legge.

2. E' altresì obbligo dei professori e dei ricercatori guidare il processo formativo degli studenti attraverso forme di tutorato didattico, in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e allo loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

CAPO II. ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 28. **PROGRAMMAZIONE DELLA RICERCA**

1. L'Università programma su base pluriennale, in accordo con la formulazione dei piani nazionali di sviluppo, la propria attività fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze della ricerca manifestate dalle strutture scientifiche (Dipartimenti e strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.

2. L'Università, in base alle competenze scientifiche di cui dispone, promuove progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo dei settori di base e applicativi.

3. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta ed illustrata in una apposita Conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e presentata alle istituzioni pubbliche di governo e alle forze culturali, sociali e produttive regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 29. **FINANZIAMENTO DELLA RICERCA**

1. Al fine di sviluppare l'attività scientifica e di ricerca, l'Università, fatta salva la priorità dei finanziamenti da parte dello Stato, cura i rapporti con gli Enti di ricerca, con le istituzioni pubbliche e con gli Enti privati.

2. In particolare, l'Università può stipulare convenzioni con Enti pubblici (prioritarie) e privati (aggiuntive) per la realizzazione e il supporto finanziario e gestionale dei Piani di sviluppo scientifico di Ateneo in accordo con la programmazione pluriennale.

3. L'Università mette a disposizione delle forze produttive e degli Enti pubblici e privati l'esperienza e competenza maturate all'interno delle proprie strutture. Inoltre, come sede primaria della ricerca e della formazione scientifica, l'Università si propone come consulente permanente di Enti pubblici.

4. I Dipartimenti (o strutture assimilate) possono investire aliquote dei proventi derivanti dalle attività di cui sopra per investimenti nella ricerca e nella formazione.

PARTE IV

SERVIZI, APPARATO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO

Art. 30. MODALITA PER L'ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO DI ATENEO

1. Le strutture di servizio dell'Università si articolano in strutture centrali e periferiche.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, su proposta del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione può costituire nuove strutture di servizio in casi in cui si dimostri, con specifica motivazione, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture già esistenti

Art. 31. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Le strutture tecnico-amministrative dell'Università sono organizzate in quattro aree fondamentali: Ricerca scientifica, Formazione didattica, Patrimonio e Gestione del Personale. La suddivisione interna alle aree sarà definita dal Regolamento che dovrà accorpare funzioni omogenee distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali di supporto.

2. Per quanto riguarda "l'Azienda Policlinico", fermo restando l'unicità per l'intero Ateneo delle Aree Formazione Didattica e Ricerca Scientifica, vanno previste strutture separate per le Aree Patrimonio e Gestione del Personale.

3. L'organigramma delle strutture tecnico-amministrative è definito dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 32 ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. Le strutture amministrative dell'Università sono organizzate secondo criteri di flessibilità funzionale e di accorpamento per competenze omogenee, tenendo conto delle risorse umane anche mediante processi di riqualificazione professionale, ricomposizione delle mansioni e mobilità del personale.

2. Deve essere promossa e garantita la responsabilità individuale e la collaborazione di tutto il personale secondo una gerarchia di funzioni che esplicitino le competenze necessarie allo svolgimento del servizio.

3. L'organizzazione del lavoro degli Uffici dell'Università è determinata dal Direttore Amministrativo.

4. L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun dipendente per le funzioni attribuitegli, e informata al principio della collegialità che si realizza in base ai criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire

Art 33 SERVIZI E MODALITA DI GESTIONE

1. I servizi relativi all'espletamento dell'attività istituzionale sono resi, direttamente dall'Università o dai Centri di Servizio di cui al successivo comma 2 Servizi specialistici integrativi possono occasionalmente essere affidati a terzi sulla base di apposite valutazioni tecnico-economiche.

2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati a supporto delle attività didattiche e di ricerca o richiesti dalle esigenze dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo, l'Università può costituire appositi Centri di Servizi, dotati di autonomia gestionale.

3. La delibera costitutiva del Centro di Servizi, oltre ad esporre puntualmente le soluzioni alternative disponibili, la valutazione preventiva dei riflessi organizzativi ed ad approvare il relativo regolamento, specifica l'ambito di attività e le relazioni con gli Organi dell'Ateneo o con le singole strutture corrispondenti, i requisiti richiesti per la figura del Direttore ed individua i mezzi finanziari e il personale da assegnare al Centro di Servizi.

4. Il Centro di Servizi è retto, per la durata di tre anni, rinnovabile, da un comitato di tre membri e da un Direttore che sovrintende alla gestione, nominato, di norma, tra il personale tecnico-amministrativo di grado adeguato.

5. Il regolamento del Centro di Servizi deve prevedere modalità e forme di utilizzazione di eventuali prestazioni esterne.

6. L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziative degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali é disciplinata da apposite convenzioni.

Art. 34. **CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, relativamente al Patrimonio Immobiliare dell'Ateneo di Palermo (P.I.A.P.), ai seguenti compiti:

a) censimento e catalogazione dei P.I.A.P.;

b) diffusione agli organismi accademici dell'Ateneo di dati sulla consistenza, destinazione e stato·
d'uso del P.I.A.P.;

c) vigilanza sul P.I.A.P. con particolare riferimento alla verifica periodica dello stato di conservazione e di manutenzione;

d) formazione del Piano annuale di interventi, in armonia con il Piano triennale di cui al successivo "c.5".

2. Il Senato Accademico programma le modalità di gestione delle risorse immobiliari necessarie allo sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ateneo.

3. Tale programmazione è informata a criteri e priorità di assegnazione delle risorse finanziarie ed immobiliari alle strutture dell'Ateneo secondo parametri non discrezionali e comunque finalizzati all'equa e funzionale ripartizione tra le strutture, al pieno utilizzo delle risorse immobiliari esistenti ed al completamento definitivo di quelle non ancora completate.

4. A tal fine il Senato Accademico adotta apposite deliberazioni contenenti i parametri indicatori e i criteri generali di priorità.

5. Il Senato Accademico redige il Piano Triennale delle risorse immobiliari, contenente l'ordine di priorità generale di intervento e quello di ciascun settore di intervento con riferimento a:

a) manutenzione ordinaria;

b) manutenzione straordinaria;

c) ristrutturazioni;

d) ampliamenti e nuove costruzioni;

e) acquisizioni ed alienazioni di beni.

6. Il Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione, costituisce il quadro di riferimento per la formulazione di istanze volte alla concessione di finanziamenti pubblici e privati per gli interventi sui P.I.A.P.

7. L'Università realizza gli interventi relativi al P.I.A.P., sia quelli con fondi propri che con finanziamenti esterni, nel rigoroso rispetto del contenuto e delle priorità sia generali che di settore degli interventi del Piano Triennale, salvo casi in cui gli interventi siano imposti da eventi imprevedibili e calamitosi nonché da nuove disposizioni legislative.

8. Alla scadenza del Piano Triennale, il Senato Accademico, con motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può modificare le pregresse previsioni e priorità Il Piano vigente può anche essere aggiornato, su analoga deliberazione del Senato Accademico, solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne rendano opportuna e/o non differibile l'effettuazione in accordo ai criteri fissati dal comma precedente.

9. Il Senato Accademico, entro tre anni dall'emanazione dello Statuto, dovrà approvare un Regolamento sulla qualità degli interventi sul P.I.A.P. da applicare nella valutazione dei progetti e delle realizzazioni delle relative opere

Art. 35. **DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

1. Il Direttore Amministrativo viene nominato dal Rettore, su proposta del C.d.A., secondo le modalità previste dalla legge.

2. Il Direttore Amministrativo permane nelle funzioni per un periodo di tre anni, rinnovabile a seguito di motivata deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Amministrativo può essere nominato, dopo concorso pubblico per titoli, anche tra persone estranee all'Amministrazione, purché ne abbiano i requisiti; il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato, nei limiti previsti dalla legge.

4. Il Consiglio di Amministrazione determinerà i requisiti professionali ed i titoli richiesti per l'attribuzione dell'incarico.

5. In sede di prima applicazione, il Direttore Amministrativo deve essere nominato entro un mese dalla emanazione del presente atto.

6. Il Direttore Amministrativo esercita le competenze previste dalla legislazione vigente.

Art .36 **DIRIGENTI E DIPENDENZA DEI SERVIVI E DELLE UNITA OPERATIVE**

1. Il Direttore Amministrativo nomina i responsabili delle strutture amministrative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano di impiego del personale e delle direttive programmatiche del Senato Accademico.

2. Nel rispetto delle qualifiche e delle competenze, il Direttore Amministrativo promuove la rotazione periodica - di norma quadriennale - dei responsabili delle singole strutture.

Art 37 **CONTROLLO DI GESTIONE**

1. L'Università, tramite la costituzione di un apposito Ufficio, provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione del personale tecnico-amministrativo e delle risorse edilizie, finanziarie e di beni in attuazione a quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3 del presente Statuto

2. L'Università garantisce all'Ufficio per il controllo di gestione i mezzi e le risorse necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

3. L'Ufficio per il controllo di gestione, nello svolgimento dei propri compiti, promuove la collaborazione dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate per realizzare il piu ampio scambio di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.

4. All'Ufficio per il controllo di gestione sono in ogni caso inviate, per le valutazioni di competenza, le relazioni annuali predisposte, dai Comitati paritetici per la Didattica di Corso di Studio, dai Centri di Servizio (art. 33 e 40), dai Dirigenti o Responsabili dei servizi (art.36).

5. Il Rapporto annuale dell'Ufficio per il controllo di gestione deve indicare, tra l'altro, sulla base di criteri di valutazione esplicitamente dichiarati:

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole strutture amministrative e di servizio;

b) la ragione della loro mancata o parziale realizzazione;
c) le proposte per ovviare alle difficoltà riscontrate;
d) i suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture esistenti.

6. Il rapporto annuale è inviato ai componenti degli organi di Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Art. 38 **PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE**

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, redige ogni due anni il piano di impiego del personale sulla base delle esigenze delle strutture.

2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione predispone apposito regolamento, il quale deve tenere conto delle esigenze dei servizi, della funzione della struttura e dei diritti del dipendente.

3. Tramite tale Piano vengono effettuati l'assegnazione e i trasferimenti del personale, i corsi di qualificazione del personale dell'Ateneo e vengono promosse le "azioni positive", su proposta del Comitato delle Pari Opportunità dell' Ateneo.

Art. 39. **ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE**

1. La gestione amministrativo-contabile dell'Università è attuata attraverso Centri di spesa, definiti come le strutture a cui il bilancio universitario attribuisce una dotazione finanziaria.

2. I Centri di spesa sono distinti in:
a) Centri di spesa delegata;
b) Centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile.

3. I limiti dei poteri dei Centri di spesa sono fissati dal Regolamento generale di Ateneo per la Finanza e la Contabilità.

Nessun centro di spesa puo essere affidato a responsabili il cui mandato non sia sottoposto ad una verifica triennale.

4. I Centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile gestiscono direttamente i fondi del loro bilancio di cui i rispettivi organi sono responsabili e stipulano con i terzi contratti e convenzioni

5 Il C.d.A. istituisce i Servizi Centralizzati al fine di consentire alle strutture di Ateneo una economia di scala .

6. Sono Centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile:
a) Dipartimenti
b) Centri interdipartimentali di ricerca.

Art 40 **CENTRI DI SERVIZIO**

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può istituire Centri di Servizio, al fine di favorire l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, può incentivare gli scambi di docenti e studenti con altre istituzioni universitarie italiane ed estere, sostenere le attività didattiche e di ricerca scientifica.

2. I Centri di Servizio vengono disciplinati da Regolamenti emanati all'atto della loro istituzione con riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 33.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico delibera altresì se costituirli in Centri di Spesa.

Art. 41. **REGOLAMENTO D'ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA**

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di direzione delle strutture dell'Università di Palermo, cui sono demandate, a norma del successivo comma, le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

2. Il Regolamento d'Ateneo, di cui al comma precedente, è emanato con decreto del Rettore su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, le Facoltà e i Dipartimenti.

3. Il Regolamento di Ateneo, puo derogare dalle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli Enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

Art. 42. **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Rettore su deliberazione del Senato Accademico ed è composto da·

a) un magistrato della Corte dei Conti scelto tra il personale collocato a riposo, che ne assume la
presidenza;

b) da quattro componenti effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori dei
Conti previsto dalla Legge;

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta

3. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

Art 43 **SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DI ATENEO**

1. Il Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo, cui afferiscono le Biblioteche di Facoltà e di Dipartimento, l'Archivio Storico di Ateneo e i centri di documentazione, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni.

2. Al Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo sovrintende un Comitato di coordinamento, eletto dal Senato Accademico, formato da due docenti, due funzionari dell'area delle Biblioteche, uno studente e un esperto di informatica applicata alla gestione dei beni librari e archivistici; esso formula annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi e le linee di sviluppo del Sistema sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza delle Biblioteche, fatta salva l'autonomia scientifica delle singole strutture Il Comitato è presieduto da un delegato del Rettore.

3. La gestione e l'indirizzo scientifico-didattico delle biblioteche competono all'organo collegiale della struttura di afferenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facoltà) che li esercitano secondo le modalità previste dal Regolamento del Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo.

4. Con il fine di acquisire, tutelare, archiviare e conservare la documentazione utile alla salvaguardia della propria memoria storica, l'Università provvede a rendere funzionale, dotandolo dei necessari supporti finanziari e di personale e organizzandolo secondo criteri scientifici, l'Archivio Storico di Ateneo In tale struttura, dotata di autonomia nell'ambito del

Sistema Bibliotecario di Ateneo confluirà tutta la documentazione relativa alle attività culturali, didattiche e amministrative dell'Ateneo dalla data della fondazione, e quella che via via andrà producendosi.

5. La direzione scientifica è affidata ad un comitato la cui formazione e funzione è prevista dal Regolamento.

Art. 44. **SISTEMA MUSEOGRAFICO E ORTO BOTANICO**

1. L'Università promuove la conservazione, l'arricchimento e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico attraverso il Sistema Museografico dell'Università di Palermo, che comprende i seguenti musei:

a) Musei tematici realizzati presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Università;

b) l'Orto Botanico e l'Erbarium Mediterraneum.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può costituire ciascuna unità museale in centro di spesa.

PARTE V

RAPPORTI CON L'ESTERNO E AZIENDE UNIVERSITARIE

CAPO I. CONVENZIONI E CONTRATTI

Art. 45. OSSERVATORIO SULLE CONVENZIONI E SUI CONTRATTI

1. E' istituito, in seno all'amministrazione dell'Ateneo, un ufficio permanente delle attività relative ai Contratti, alle Convenzioni ed ai Consorzi, con il compito di:

a) verificare periodicamente lo stato di attuazione di tali rapporti anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;

b) indicare metodologie di valutazione anche sulla scorta dei suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse strutture di Ateneo;

c) pubblicare, al termine di ciascun anno, un rapporto sulle attività regolate da contratti, convenzioni e consorzi. Tale rapporto dovrà essere corredato da schede riassuntive delle informazioni più significative quali: i contenuti, i contraenti, la struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo stato di attuazione ed altri elementi utili ai fini di offrirne un quadro il piu possibile esauriente.

Art. 46. ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

L'Università provvede all'acquisizione di beni e servizi, secondo criteri di trasparenza e all'affidamento di incarichi professionali secondo criteri di riconosciuta professionalità in conformità alle norme previste dal Regolamento di Ateneo per Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

CAPO II AZIENDE AUTONOME DELL'UNIVERSITA

Art. 47. AZIENDA UNIVERSITARIA "POLICLINICO"

1. Ai sensi delle leggi vigenti e nel rispetto delle normative universitarie che espressamente vengono fatte salve l'Università degli Studi di Palermo comprende l'Azienda Universitaria Policlinico per lo svolgimento dell'attività assistenziale e di formazione sanitaria connessa con le attività istituzionali di didattica e di ricerca scientifica della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

2. L'Azienda Universitaria Policlinico è costituita con decreto del Rettore. Essa è dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile e la sua gestione è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo basati sulle prestazioni effettuate.

3. L'Azienda costituita nell'ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed istituita con finalità di formazione e ricerca in quanto Policlinico Universitario, assume anche le caratteristiche corrispondenti a ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione e come tale si inserisce nel sistema di emergenza sanitaria.

Art. 48. AZIENDE AGRARIE

1. L'Università, per finalità della didattica e della ricerca scientifica nel settore dell'agricoltura, può dotarsi di una Azienda Agraria di sua proprietà.

2. L'organizzazione e la gestione dell'azienda Agraria va conformata alle norme previste dal Regolamento di gestione delle Aziende Agrarie.

PARTE VI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

CAPO I DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 49. **MODIFICHE DI STATUTO**

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facoltà, i Consigli del C. C. S. e i Consigli di Dipartimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione ed i Consigli di Facoltà e di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposte di modifica dello Statuto. Su tali proposte, il Senato Accademico si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.

3. Lo Statuto è emanato dal Rettore secondo le procedure previste dalle legge vigenti.

Art. 50. **NATURA DEI PARERI**

1. La natura dei pareri, quando non altrimenti specificata, è da intendersi obbligatoria e non vincolante. I pareri devono essere emessi entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, trascorsi i quali l'organo richiedente può deliberare anche in assenza del parere richiesto.

CAPO II. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 51. **ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO**

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate alla adozione di appositi regolamenti.

Art. 52. **ELEZIONI E REGOLE DI INCOMPATIBILITA**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto devono essere eletti: il Rettore, il Senato Accademico, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento, i membri del Consiglio di Amministrazione e i Presidenti di Consiglio di Corso di Studio.

2. Ai fini delle norme che prevedono i casi di non rieleggibilità negli organismi di governo, si devono considerare i mandati già maturati alla data di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 53. **TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE DI ATENEO**

1. Le funzioni della Commissione di Ateneo vengono trasferite al Senato Accademico che si insedierà in applicazione dello Statuto.

Art. 54. **PROROGA DEI REGOLAMENTI PRECEDENTI**

1. I regolamenti di attuazione del presente statuto devono essere emanati entro un termine massimo di un anno dall'insediamento degli organi competenti alla loro emanazione.

2. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi di Ateneo i regolamento precedentemente approvati.

Art. 55. **ISTITUTI**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto è vietata la costituzione di nuovi Istituti

2. Gli Istituti esistenti non potranno comunque essere mantenuti oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore del presente Statuto, il Senato Accademico provvederà, in ogni caso, alla assegnazione dei docenti, delle strutture e delle attrezzature ai Dipartimenti già costituiti o da costituire.

4. Per la composizione del Consiglio di Istituto e per l'elezione del Direttore valgono le norme previste dal presente Statuto per i corrispondenti organi di Dipartimento.

TABELLA A

Settore 1: Scienze -matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche.
Settore 2: Scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie.
Settore 3: Scienze mediche e biomediche.
Settore 4: Architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione.
Settore 5: Scienze dell'antichità, filologico-letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.
Settore 6: Scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche e sociali.

96A4895

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651438) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 8 1 0 9 6 *

L. 3.000